



COMUNE DI MOZZECANE

PROVINCIA DI VERONA

REG. DEL. N° 36

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta Pubblica di Prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

L'Anno **duemiladodici** addì **undici** del mese di **ottobre** alle ore **20:45**, a seguito di regolari inviti, nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale di Mozzecane.

All'appello risultano

PICCININI TOMAS	Presente
MARTELLI MAURO	Presente
FACCIOLI SIMONE	Presente
FACCIOLI ANTONIO	Presente
LICCARDO FRANCESCO	Presente
PRATI JACOPO	Assente
MARCONI SIMONETTA	Presente
ZERMINIANI GRAZIANO	Presente
MARCHINI DAVIDE	Presente
FORTUNA SABRINA	Presente
BEGNONI PAOLO	Presente
BONETTI ELIA	Presente
PIETROPOLI ANTONELLA	Presente
FORONCELLI LIVIO	Presente
TREMATORE ANTONIO	Presente
FORONCELLI MICHELANGELO	Presente
ANSELMI GINO	Presente

Assiste all'adunanza il Segretario dott. SACCHETTI DORIANA.

Il Sig. PICCININI TOMAS, nella sua qualità di Consigliere assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: Approvazione nuovo Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio.

I consiglieri Faccioli Antonio e Liccardo Francesco propongono l'adozione della sottoriportata proposta di deliberazione:

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 28.11.2006, con la quale è stato approvato il regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale;

Premesso che sul territorio comunale verrà attivato un impianto di videosorveglianza, gestito ed impiegato dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale, che dovrà essere utilizzato nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;

Considerato che si rende necessario approvare un nuovo regolamento che contenga le nuove norme introdotte con il dispositivo dell'Autorità della privacy del 08/04/2010 pubblicato il 29/04/2010;

Preso atto che la Commissione Consiliare per l'esame dei regolamenti nella seduta del 09.10.2012 ha espresso il proprio parere favorevole alla bozza di Regolamento comunale allegata al presente provvedimento;

Richiamati:

- lo statuto comunale;
- il decreto legislativo n. 267/2000;
- la deliberazione di C.C. n. 21/2012, esecutiva, relativa all'approvazione del bilancio di previsione 2012;
- la deliberazione di G.C. n. 39/2012, esecutiva, relativa all'approvazione del PEG 2012;

DELIBERA

1. per quanto in premessa, di approvare lo schema del regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio comunale (Allegato A) composto di n. 15 articoli, dall'allegato "1", dal fac-simile richiesta di accesso a videoregistrazioni, dal fac-simile reclamo, dal foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate e dall'allegato "2", tutti allegati alla presente deliberazione, che ne formano parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per l'amministrazione comunale;
3. di comunicare il presente provvedimento al Settore Servizi Istituzionali e Corpo Intercomunale di Polizia Municipale per gli adempimenti conseguenti.

OGGETTO: Regolamento per l'utilizzo di impianti di videosorveglianza del territorio.
Approvazione.

Il Sindaco dà la parola al consigliere Liccardo per la illustrazione della proposta di delibera in esame.

Il consigliere Liccardo spiega che si tratta di un regolamento già adottato dai Comuni di Castel d'Azzano e Buttapietra e discusso nella commissione regolamenti del 9 ottobre alla presenza del Comandante Materassi; scopo del regolamento, aggiunge, è quello di fare deterrenza nel rispetto delle normative vigenti.

Aperta discussione, interviene il consigliere Foroncelli Michelangelo che chiede se sono state fatte ipotesi di installazione di telecamere in determinati punti sensibili del territorio.

Liccardo risponde che con il Comandante della Polizia Municipale è stata fatta una rilevazione sulla base dei furti e degli atti vandalici accaduti sul territorio e sul regolamento è stato aggiunto che la Giunta stabilisce il posizionamento delle telecamere dopo aver sentito il Comandante. Le telecamere sono sia fisse che mobili.

Il consigliere Foroncelli Michelangelo chiede se siano state ricomprese nel progetto di installazione anche le telecamere già esistenti sul cimitero.

Liccardo risponde che presume che le stesse, non avendo più fatto idonea manutenzione, non siano più nemmeno agibili.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi competenti ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

Sentiti gli interventi come sopra riportati;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

Considerata la stessa meritevole di approvazione per le motivazioni in essa indicate, che si recepiscono nel presente provvedimento;

Posta ai voti la proposta in esame, si ottiene il seguente risultato:

Presenti 16

Con voti favorevoli 16

Contrari //

Astenuti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, che viene inserita nel presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo.

Successivamente il Consiglio Comunale;

Presenti 16
Con voti favorevoli 16
Contrari //
Astenuiti //

Espressi nella forma di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. 267/2000.

COMUNE DI MOZZECANE

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Dispositivo dell'Autority 08.04.2010 pubblicato il 29.04.2010

Approvato con deliberazione n. 36 del Consiglio Comunale in data 11/10/2012

SOMMARIO

art.1	finalità e definizioni	pag. 3
art.2	ambito di applicazione	pag. 3
art.3	trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di video sorveglianza	pag. 4
art.4	notificazione	pag. 5
art.5	responsabile	pag. 5
art.6	modalità di raccolta e requisiti dei dati personali	pag. 5
art.7	informativa	pag. 6
art.8	diritti dell'interessato	pag. 7
art.9	sicurezza dei dati	pag. 7
art.10	cessazione del trattamento dei dati	pag. 8
art.11	modalità e limiti all'utilizzazione di dati personali	pag. 8
art.12	tutela	pag.10
art.13	provvedimenti attuativi	pag.10
art.14	norma di rinvio	pag.10
art.15	entrata in vigore	pag.10
Allegato "1"	-procedura per l'accesso alle immagini:	pag.11
	-"fac-simile" richiesta di accesso a videoregistrazioni;	pag.12
	- "fac-simile" reclamo	pag.13
	- foglio tipo per il registro degli accessi alla visione delle immagini videoregistrate	pag.14
Allegato "2" -	elenco delle telecamere e delle zone video-sorvegliate	pag.15

Art. 1

Finalità e definizioni

Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano di Mozzecane, gestito ed impiegato dal Comune di Mozzecane – Corpo Intercomunale di Polizia Locale – si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Per quanto non risulta essere dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n.99 del 29 aprile 2010.

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca dati** “, il complesso di dati personali presso l'ufficio della Polizia Locale, e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
- b) per “ **trattamento** “, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolti con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
- c) per “ **dato personale** “, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni ed immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “ **titolare** “, l'Ente Comune di Mozzecane, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “ **responsabile** “, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;
- f) per “ **incaricato** “, la persona fisica, designata per iscritto dal Responsabile, incaricata al trattamento dei dati e alla visione delle immagini;
- g) per “ **interessato** “, la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “ **comunicazione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “ **diffusione** “, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “ **dato anonimo** “, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “ **blocco** “, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2

Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato sul territorio urbano del Comune di Mozzecane e collegato all'ufficio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Art. 3

Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione di un impianto di videosorveglianza costituito da telecamere fisse e mobili.

Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Mozzecane, sono finalizzate:

- a) a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
- b) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento del patrimonio pubblico;
- c) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori;
- d) al controllo di determinate aree;
- e) a sovrintendere alla vigilanza del territorio al fine di prevenire e contrastare eventuali pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza nelle zone monitorate.

Il sistema di videosorveglianza comporterà il trattamento di dati personali che interesseranno esclusivamente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art.4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Sarà cura del responsabile del titolare del trattamento sorvegliare le scene inquadrare affinché le telecamere non riprendano luoghi di lavoro anche se temporanei, come ad esempio cantieri stradali o edili, giardini durante la cura delle piante da parte dei giardinieri, sedi stradali durante la pulizia periodica o il ritiro dei rifiuti solidi, luoghi presidiati dalle forze dell'ordine, compreso il personale della Polizia Locale. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente. Con questi scopi si vogliono tutelare le fasce più deboli della popolazione e cioè i bambini, giovani e anziani, garantendo quindi un certo grado di sicurezza negli ambienti circostanti, le scuole, i parchi gioco e altri luoghi di aggregazione.

L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

Art. 4 Notificazione

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 Responsabile

Il Comandante della Polizia Locale in servizio o il suo sostituto ai sensi della vigente organizzazione del Corpo è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 3°, lett. e). Lo stesso sarà designato con atto del Sindaco.

Il "Responsabile" designa per iscritto gli "incaricati", cioè tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.

Il numero di soggetti individuato deve essere delimitato, e può trattarsi anche di collaboratori esterni.

Il "Responsabile" provvede altresì ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni quali la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, ecc.

Gli "incaricati" andranno nominati tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dati, agli stessi saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi previa istruzione sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Il "Responsabile" e gli "incaricati" procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal "titolare" il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui all'art. 1, 1° comma, e delle proprie istruzioni.

Art.6

Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art.3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi;
- c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo massimo stabilito.

I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, le quali saranno progressivamente installate nei punti che saranno di volta in volta individuati, secondo lo sviluppo del sistema, con deliberazioni della Giunta Comunale. Le telecamere sono evidenziate per quantità ed ubicazione nell'allegato al presente regolamento.

Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art.3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo presso l'ufficio di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e registrate su disco fisso del computer. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Le telecamere hanno le caratteristiche descritte in apposita relazione rilasciata dalla ditta installatrice, conservate agli atti del Comune. Tali caratteristiche tecniche sono tali da consentire un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.

Il presidio della sala di controllo non è garantita sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del servizio.

La conservazione delle immagini deve essere limitata a poche ore o, al massimo, alle ventiquattro ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, il termine massimo di durata della conservazione, stabilito dal responsabile, è pari a 7 giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione.

In tutti i casi in cui si voglia procedere a un allungamento dei tempi di conservazione per un periodo superiore a quello di cui al comma precedente, va inoltrata specifica richiesta al Garante per la necessaria verifica preliminare, ipotizzando la fattispecie come eccezionale nel rispetto del principio di proporzionalità, con riferimento alle esigenze di sicurezza perseguite, alle concrete situazioni di rischio riguardanti eventi realmente incombenti e per il periodo in cui venga confermata tale eccezionale necessità.

La relativa congruità può altresì dipendere dalla necessità di aderire ad una specifica richiesta di custodire o consegnare una copia all'Autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria in relazione ad una attività investigativa in corso.

Il sistema di videosorveglianza garantisce meccanismi di evidenziazione immediata delle anomalie di funzionamento anche da parte del personale impiegato nei locali limitrofi alla sala operativa, onde consentire l'immediata attivazione del procedimento necessario alla risoluzione delle criticità, comunque non oltre l'entrata in servizio ove le stesse si verificano fuori dall'orario di lavoro degli appartenenti al Corpo.

Art.7 Informativa

Il Comune di Mozzecane, in prossimità delle strade, parchi e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica su cui è riportata la seguente dicitura:

“ Comune di Mozzecane – Area videosorvegliata. La registrazione è effettuata dal Comune per fini di prevenzione e sicurezza (art.13 del Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. n.196/2003) “.

Tale supporto con l'informativa:

- deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti;
- deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno;

Il Comune di Mozzecane si impegna ad informare gli interessati, con modalità facilmente accessibili anche con strumenti informatici e telematici degli altri elementi di cui all'art. 13, comma 1 del Codice della Privacy.

In ogni caso il titolare, anche per il tramite di un incaricato, a richiesta fornisce anche oralmente un'informativa adeguata sui medesimi elementi.

Art.8 Diritti degli interessati

In relazione al trattamento dei dati personali, deve essere assicurato agli interessati identificabili l'effettivo esercizio dei propri diritti, in conformità al Codice della Privacy, in

particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento.

La risposta ad una richiesta di accesso a dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti al richiedente identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi solo nei limiti previsti dal Codice, ovvero nei soli casi in cui la scomposizione dei dati trattati o la privazione di alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi all'interessato.

In riferimento alle immagini registrate non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione o integrazione in considerazione della natura intrinseca dei dati raccolti, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo (*art. 7, comma 3, lett. a), del Codice*). Viceversa, l'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge (*art. 7, comma 3, lett. b), del Codice*).

Art. 9 Sicurezza dei dati

I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

I dati personali oggetto di trattamento registrati e custoditi presso il Comune di Mozzecane. Ad essi possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati.

Tali dati sono visionabili ed eventualmente resi disponibili all'Autorità Giudiziaria, presso la sala di controllo situata nella sede del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Castel d'Azzano.

Restano ferme le sanzioni, anche penali, conseguenti all'inosservanza delle disposizioni in materia di tutela della privacy.

Art.10 Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento dei dati, il Comune effettuerà la notifica ai sensi della vigente normativa.

Art.11 Modalità e limiti alla utilizzabilità di dati personali

Le prescrizioni del presente Regolamento hanno come presupposto il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini e della dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità e alla protezione dei dati personali, con riguardo, per quanto qui interessa, anche alla libertà di circolazione nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto dei seguenti principi, di cui al provvedimento del Garante del 29 aprile 2010;

▪ Principio di liceità

Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede per gli organi pubblici.

La videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

Vanno richiamate al riguardo le norme vigenti dell'ordinamento civile e penale in materia di interferenze illecite nella vita privata, di tutela della dignità, dell'immagine e degli altri luoghi cui è riconosciuta analoga tutela.

Appare inoltre evidente la necessità del rispetto delle norme del Codice Penale che vietano le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni.

▪ Principio di necessità

Poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze.

Ciascun sistema informativo e il relativo programma informatico vanno conformati già in origine in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi. Il software va configurato anche in modo da cancellare periodicamente e automaticamente i dati registrati.

Se non è osservato il principio di necessità riguardante le installazioni delle apparecchiature, l'attività di videosorveglianza non è lecita.

▪ **Principio di proporzionalità**

Nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree di attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza, come quando, ad esempio, le telecamere vengono installate solo per meri fini di apparenza e di prestigio.

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci o inattuabili, altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi.

Va adottata sempre la scelta più funzionale tenendo conto dell'impatto sui diritti dei cittadini e/o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Non risulta di regola giustificata un'attività di videosorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali-turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Anche l'installazione meramente dimostrativa o artefatta di telecamere non funzionanti o per finzione, anche se non comporta trattamento di dati personali, può determinare forme di condizionamento nei movimenti e nei comportamenti delle persone in luoghi pubblici e privati e pertanto può essere legittimamente oggetto di contestazione.

La videosorveglianza è, quindi, lecita solo se è rispettato il cosiddetto principio di proporzionalità. Sia nella scelta se e quali apparecchiature di ripresa installare, sia nelle varie fasi del trattamento.

Il principio di cui trattasi consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

Il titolare del trattamento, prima di installare un impianto di videosorveglianza, deve valutare, obiettivamente e con un approccio selettivo, se l'utilizzazione ipotizzata sia in concreto realmente proporzionata agli scopi prefissi e legittimamente perseguibili.

Si evita così un'ingerenza ingiustificata nei diritti e nelle libertà fondamentali degli altri interessati.

Come si è detto la proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissi raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie – fisse o mobili – delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca di dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi;
- la durata dell'eventuale conservazione, che, comunque, deve essere sempre temporanea.

In applicazione del predetto principio, **va altresì delimitata rigorosamente:**

- la videosorveglianza presso luoghi pubblici o aperti al pubblico, quando sia legittimo ed effettivo interesse per particolari finalità;
- la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, etc.), tenendo anche conto che in caso di trattamenti volti a definire profili o personalità degli interessati la normativa in materia prevede ulteriori garanzie;
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico.
- **Principio di finalità**

Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (*art.11, comma 1°, lett.b), del Codice*). Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza.

Si è invece constatato che taluni soggetti pubblici e privati si propongono abusivamente, quale scopo della videosorveglianza, finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati che invece competono solo ad organi giudiziari o di polizia giudiziaria oppure a forze armate o di polizia.

Sono invece diversi i casi in cui i sistemi di videosorveglianza sono in realtà introdotti come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti. Le finalità così individuate devono essere correttamente riportate nell'informativa.

Art. 12 Tutela

Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dal Codice e dalla normativa in materia.

Art. 13 Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta comunale, sentito il "Responsabile" del trattamento dei dati personali, l'assunzione di provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente regolamento.

Art. 14 Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio al Codice della Privacy, ai suoi provvedimenti di attuazione, alle decisioni del Garante, e ad ogni altra normativa vigente, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia.

Art. 15
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo pretorio del Comune della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

ALLEGATO “1”

PROCEDURA PER L'ACCESSO ALLE IMMAGINI

1. La persona interessata ad accedere alle immagini deve avanzare apposita istanza al Responsabile del trattamento, indicato nell'informativa.
2. L'istanza deve indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento.
3. Nel caso le immagini di possibile interesse non siano oggetto di conservazione, di ciò dovrà essere data formale comunicazione al richiedente.
4. Nel caso le immagini di possibile interesse siano oggetto di conservazione, il richiedente dovrà fornire altresì ulteriori indicazioni, finalizzate a facilitare il reperimento delle immagini stesse, tra cui:
 - il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa,
 - indicazioni sull'abbigliamento indossato, accessori ed altri elementi,
 - presenza di altre persone,
 - attività svolta durante le riprese.
5. Nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente.
6. Il responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano.
7. Nel caso il richiedente intenda sporgere reclamo, dovrà presentare apposita istanza, indirizzata al responsabile del trattamento, indicando i motivi del reclamo.

FAC – SIMILE RICHIESTA DI ACCESSO A VIDEOREGISTRAZIONI

Il sottoscritto, identificato tramite, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy richiede di esercitare il diritto di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato dati personali a sé stesso afferenti.

Per permettere di individuare tali immagini nell'archivio video, fornisce le seguenti informazioni:

1. luogo o luoghi di possibile ripresa
2. data di possibile ripresa
3. fascia oraria di possibile ripresa (approssimazione di 30 minuti)
4. abbigliamento al momento della possibile ripresa
5. accessori (borse, ombrelli, carrozzine, animali al guinzaglio, altri oggetti)
6. presenza di accompagnatori (indicare numero, sesso, sommaria descrizione)
7. attività svolta durante la ripresa

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

In fede.

(luogo e data)

(firma)

PARTE DA CONSEGNARE AL RICHIDENTE

In data alle ore il/la Sig./Sig.ra

Ha avanzato richiesta di accesso a videoregistrazioni, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy.

(firma del ricevente la richiesta)

FAC – SIMILE RECLAMO

Al Responsabile trattamento dei dati

.....

Io sottoscritto/a, che avevo presentato in data presso una richiesta di accesso alle immagini video che potrebbero aver registrato miei dati personali, presento reclamo per i seguenti motivi:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Recapito (o contatto telefonico) per eventuali ulteriori approfondimenti

.....
.....

In fede.

(luogo e data)

(firma)

FOGLIO TIPO PER IL REGISTRO DEGLI ACCESSI ALLA VISIONE DELLE IMMAGINI VIDEOREGISTRATE.

Nome e Cognome	Documento identità	Estremi autorizzazione	Ora di entrata	Ora di uscita	Dichiarazione	Firma e data
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	
					Dichiaro di mantenere l'assoluta riservatezza su qualunque dato personale di cui possa essere venuto a conoscenza durante la permanenza nel locale, ai sensi della vigente normativa sulla privacy.	

ALLEGATO “2”

ELENCO DELLE TELECAMERE E DELLE ZONE VIDEOSORVEGLIATE

Il sistema si compone di una rete di comunicazioni dati, via etere, tramite tecnologia “wireless“ e di telecamere connesse ad un server presso il Comune di Mozzecane e alla sala di controllo posta presso il Comando della Polizia Locale. Il sistema è a circuito chiuso e il relativo elaboratore non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, né accessibile da altre periferiche.

Le modifiche al seguente allegato verranno effettuate mediante delibera di Giunta, avendo il medesimo valenza ricognitiva dello stato attuale del sistema, non costitutiva delle parti normative inerenti lo stesso, come già precisato nell’art.13.

Posizione	Modello	Descrizione
	Dome IP 26x	26x + 12x Day & Night
	Fissa	1,3/3 MPixel Day & Night
	Mobile	

AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267.

Oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL TERRITORIO COMUNALE.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – PRESIDENTE
F.to PICCININI TOMAS

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SACCHETTI DORIANA

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 24-10-2012.

Mozzecane, lì 24-10-2012

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave

La presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Mozzecane, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ISTITUZIONALI
Dott.ssa Elisabetta Soave